

ENTI NON COMMERCIALI

Obbligatoria la contabilità anche per l'attività istituzionale delle Onlus

di Lucia Recchioni



MASTER BREVE 365
23^a edizione

Inizia GRATIS la tua formazione!
Iscriviti subito alla nuova edizione
e frequenta gratuitamente i
due incontri dei redditi di maggio!

Scopri l'offerta prova >

Anche sulle **Onlus** grava un obbligo di **tenuta della contabilità** in relazione sia all'**attività istituzionale** che a quella **connessa**: in mancanza, i **contributi pubblici** accreditati sul conto corrente possono essere **sequestrati**.

Sono queste le precisazioni offerte dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 19163 depositata ieri, 17 maggio**.

Il caso riguarda una **Onlus**, la quale aveva ricevuto **finanziamenti pubblici** dalla **Regione Campania** ma che si vedeva sequestrati i conti sui quali venivano accreditati, essendo stato ritenuto sussistente un nesso di derivazione con il **reato tributario di cui all'articolo 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)**, non essendo mai stati i suddetti contributi contabilizzati.

La Onlus promuoveva **ricorso per cassazione**, evidenziando che **le somme avevano provenienza lecita** e che, quindi, **non potevano derivare dal reato contestato**.

Tra l'altro la **Onlus** contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale il finanziamento regionale avrebbe dovuto essere contabilizzato: ai sensi dell'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#) le **attività istituzionali** godono infatti di un **trattamento fiscale agevolato**.

Il **contributo pubblico** era stato erogato dalla Regione per la **ristrutturazione di un immobile**, ed era dunque **finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali**, ragion per cui **non doveva essere contabilizzato** per poter essere recuperato a tassazione.

Di diverso avviso si è però mostrata la **Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che **le somme fossero comunque soggette all'obbligo di contabilizzazione "indipendentemente dal fatto che**

fossero **esenti da tassazione** e dall'obbligo della relativa dichiarazione fiscale".

Invero l'[articolo 20 bis D.P.R. 600/1973](#) (la cui abrogazione è prevista dall'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#)) prevede espressamente che le Onlus, **a pena di decadenza di benefici fiscali** per esse previsti, devono *"in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22"*.

Sussiste, quindi, in capo alle Onlus, un obbligo di contabilizzazione che, sebbene preveda **semplificazioni** rispetto all'ordinario regime previsto per le imprese commerciali, è comunque finalizzato a garantire **trasparenza** ed **efficienza** nella loro gestione, anche in considerazione delle importanti **agevolazioni fiscali** previste.

Pertanto la **Corte di Cassazione** ha ritenuto corretto quanto statuito dal Tribunale, il quale, **in mancanza di una contabilità, ha ritenuto impossibile ricostruire la destinazione effettiva dei contributi pubblici** e ha qualificato **sequestrabili** le somme sul conto corrente, in quanto confluente nella **ricostruzione della base imponibile** sulla quale è stato calcolato l'importo delle **imposte evase**.

Tra l'altro le somme erano **già presenti sul conto alla data di commissione del reato**, ragion per cui deve ritenersi **legittimo il sequestro**.

Come infatti ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame "se è **sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**, senza che sia necessaria la dimostrazione del **nesso di derivazione** delle somme di denaro **presenti sui conti correnti o sui depositi bancari riconducibili all'indagato al momento della commissione del delitto**, invece per le somme di valore corrispondente **entrate a far parte del suo patrimonio in un momento successivo** occorre dimostrare che esse siano in qualche modo **collegabili** al reato e dunque **ad esso legate da un rapporto di derivazione**, anche indiretta".

Le **somme presenti sul conto già prima dell'accertamento del reato**, seppur derivanti da un **accredito della Regione**, sono state pertanto pienamente **ricondotte al profitto del reato**, inteso quale **risparmio di spesa** derivante dal delitto presupposto.